

DELIBERA N. 174/26/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
(COSENZA) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO
2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 luglio 2026;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 25 febbraio 2026 con il quale sono stati convocati per i giorni 24 e 25 maggio 2026 i comizi per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, con l'eventuale turno di ballottaggio nei giorni del 7 e 8 giugno 2026;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”* alla quale si fa rinvio attesa l'omogeneità delle consultazioni, ma limitatamente alle previsioni riferite all'ambito locale interessato, con esclusione in particolare della disciplina prevista nel Titolo II, Capo I relativa alle trasmissioni dell'emittenza nazionale;

VISTA la nota del 29 maggio 2026 (prot. n. 0198689), successivamente integrata con la delibera di ratifica presidenziale inviata il 4 giugno 2026 (prot. n. 0204532), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all'intera documentazione, relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), a seguito delle segnalazioni a firma del Signor Giuseppe Belcastro, candidato alla carica di Sindaco per la lista Comitato 18 gennaio, *“aventi ad oggetto la pubblicazione, su profili Facebook e Instagram di comunicati di contenuto propagandistico in presunta violazione dell'art. 9 della legge 28/00, da parte dell'assessore uscente del Comune di San Giovanni in Fiore, Marco Ambrogio, candidato alla carica di Sindaco”* (prot. Corecom n. 12293 del 19/05/2026) e della denuncia del Signor Antonio Barile (prot. Corecom n. 12351 del 20/05/2026), in quanto - per i profili di competenza - *“l'assessore Marco Ambrogio, durante la campagna elettorale, starebbe procedendo all'inaugurazione di opere comunali (...) ove vengono riprese le sue incursioni in uffici pubblici comunali, ospedale, scuole, comando di polizia locale, ove realizza veri e propri spot elettorali, con la partecipazione dei dirigenti dei vari settori e con il comandante della polizia locale. Medesimo comandante che in uniforme lo accompagna anche in occasione dei comizi elettorali”*; in detti post viene *“sfrutta[to] un luogo istituzionale precluso a tutti gli altri candidati della competizione [nonchè] la figura del vertice dell'Ente Parco [...] per scopi di propaganda personale [ledendo] gravemente il principio di neutralità e terzietà della Pubblica Amministrazione [e generando] a ridosso del voto [...] un indebito capitale di visibilità”*, il tutto in violazione dell'articolo 9 della citata legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto informazioni in data 19 e 20 maggio 2026 e *“preso atto anche della nota di riscontro”* dell'Ente, ha avviato il procedimento il 22 maggio seguente e con delibera presidenziale n. 18 del 28 maggio 2026, successivamente ratificata dal Comitato regionale con delibera n. 23 del 3 giugno 2026, ha trasmesso all'Autorità la proposta di sanzione, in quanto *“i comunicati, benchè pubblicati su profili personali del candidato, assessore uscente, configurano un'ipotesi di presunta violazione dell'art. 9 della legge 28/2000”*;

ESAMINATE le memorie difensive del 22 maggio 2026 con le quali l'Avv. Enrico Morcavallo, in nome e per conto del Sindaco di San Giovanni in Fiore, dott.ssa Claudia Loria, ha rappresentato in sintesi che:

- *la segnalazione appare priva dei presupposti giuridici necessari ai fini della configurabilità della violazione di cui all'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;*
- *nel caso di specie difetta qualsiasi attività di comunicazione istituzionale formalmente riconducibile al Comune di San Giovanni in Fiore, non risultando attivata alcuna campagna informativa o promozionale mediante i canali ufficiali dell'Amministrazione;*
- *le attività richiamate nella segnalazione si collocano, per converso, nell'ambito dell'ordinario esercizio delle funzioni politico-amministrative connesse alla carica istituzionale ricoperta dal Sig. Marco Ambrosio, nella qualità di Assessore comunale, e risultano strettamente inerenti all'attività amministrativa dell'Ente, alla realizzazione di opere pubbliche, alla verifica di servizi e strutture comunali e alle interlocuzioni istituzionali con altri enti territoriali;*

- ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali *“l’Assessore, quale componente della Giunta comunale, è chiamato istituzionalmente a partecipare all’attività amministrativa, ai sopralluoghi, alle verifiche sullo stato di avanzamento delle opere pubbliche, alle iniziative riguardanti servizi e strutture comunali, nonché alle interlocuzioni con enti ed istituzioni del territorio, trattandosi di attività pienamente rientranti nelle attribuzioni proprie dell’organo esecutivo comunale”*;
- *ne consegue che le attività oggetto di contestazione costituiscono espressione dell’ordinaria funzione pubblica esercitata dall’amministratore locale nell’ambito delle attribuzioni conferitigli dall’ordinamento e non possono essere assimilate ad attività di propaganda istituzionale vietata ai sensi della normativa della par condicio*;
- la Corte Costituzionale nella sentenza n. 79 del 2016 *“ha evidenziato che la ratio della disposizione è quella di impedire che l’attività comunicativa dell’Ente venga piegata a finalità elettorali attraverso strumenti ufficiali dell’Amministrazione, promuovendo l’immagine istituzionale dell’Ente e dei suoi organi”*;
- *nel caso di specie, difetta proprio tale elemento qualificante, atteso che non si è in presenza di una campagna di comunicazione istituzionale dell’Ente, bensì della mera divulgazione, mediante strumenti personali, di attività amministrative ed istituzionali riconducibili all’ordinario esercizio delle funzioni pubbliche*;

RITENUTO di trattare congiuntamente le segnalazioni, attese le medesime attività segnalate nei confronti del Comune di San Giovanni in Fiore;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all’art. 9 decorre dalla convocazione dei comizi comunali, ovvero a partire dal 9 aprile 2026, quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (25 maggio 2026);

CONSIDERATO che il citato art. 9 della legge n. 28/00 non identifica in concreto quali siano le amministrazioni pubbliche soggette al divieto in relazione all’ambito delle consultazioni elettorali di volta in volta interessato;

RILEVATO che le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali indette per i giorni 24 e 25 maggio 2026 coinvolgono una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale e che, pertanto, hanno valenza locale per cui, sulla scorta del quadro normativo e regolamentare vigente, il divieto di comunicazione istituzionale trova applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni amministrative stesse;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*, finalizzata, tra l’altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che l’attività di informazione e comunicazione oggetto di segnalazione ed accertamento è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 in quanto successiva al 9 aprile 2026, data di inizio della campagna elettorale del 24 e 25 maggio 2026;

PRESA VISIONE dell’attività di comunicazione segnalata, nonché dell’intera documentazione istruttoria;

RILEVATO che le attività di comunicazione segnalate non sono state realizzate dal Comune di San Giovanni in Fiore attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, ma attraverso la pagina *facebook* ed *instagram* del Signor Marco Ambrogio, Assessore comunale uscente;

CONSIDERATO che nei profili *social* di Marco Ambrogio: *facebook* (<https://www.facebook.com/MarcoAmbrogio0/>) ed *Instagram* (https://www.instagram.com/marcoambrogio_/) si segnalano, raggruppati per singole attività: 1) *“l’utilizzo dei locali del Comando di Polizia Locale e il coinvolgimento di personale in divisa”*: post del 17 maggio 2026, ove *“il candidato assessore Marco Ambrogio ha registrato e diffuso un video elettorale girato interamente all’interno della sala operativa/uffici del*

Comando dei Vigili Urbani del Comune, alla presenza di agenti in divisa in quel momento in servizio”;

2) lo “svolgimento di inaugurazioni istituzionali vietate e l'utilizzo di cerimonie pubbliche a fini propagandistici”: *post del 17 maggio 2026 (Inaugurazioni lavori di riqualificazione del cimitero comunale), 16 maggio 2026 (Inaugurazione Parco Agroalimentare “Flor food”), 14 maggio 2026 (Inaugurazione Scuola “Corrado Alvaro”, Liceo Scientifico e visita Istituto Tecnico Agrario) e 13 maggio 2026 (Inaugurazione Mensa scuola “Fratelli Bandiera”) nei quali “attraverso una serie coordinata di video (pubblicati in cross-posting sia su Facebook che su Instagram), il candidato assessore Marco Ambrogio si riprende durante vere e proprie cerimonie di inaugurazione istituzionale di opere pubbliche, parchi e strutture comunali”;*

3) “l'utilizzo dei locali della sede del Parco Nazionale della Sila e il coinvolgimento del Commissario Straordinario”: *post del 18 maggio 2026 in cui “il candidato Marco Ambrogio ha registrato e diffuso un video girato interamente all'interno degli uffici della sede istituzionale dell'ente Parco Nazionale della Sila, nel quale interloquisce direttamente con il Commissario Straordinario dell'Ente medesimo. All'interno del filmato, viene dato esplicito risalto all'annuncio del finanziamento e stanziamento di nuovi fondi destinati a un servizio locale”;*

CONSIDERATO che le attività di propaganda elettorale dei singoli titolari di cariche pubbliche sono consentite al di fuori dell'esercizio delle funzioni istituzionali senza che vengano “utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze” (cfr. FAQ, risposte a domande frequenti, pubblicate sul sito web: www.agcom.it);

RILEVATO che il Comitato regionale ravvisa in tali pubblicazioni sul profilo *facebook* ed *instagram* del Signor Marco Ambrogio, il primo recante tra le informazioni “Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Urbanistica e Personale del Comune di San Giovanni in Fiore”:

- *la mancanza del requisito dell'impersonalità per impiego di mezzi, risorse, personale o strutture dell'amministrazione: questo presupposto si rintraccia, in particolare, nel video girato all'interno della Control Room del Comando di Polizia Locale e in quelli all'interno di scuole, ospedali e uffici comunali, ed è rafforzato dalla presenza di dipendenti, anche in uniforme, nell'esercizio delle loro funzioni e dalla evidente libertà di muoversi all'interno dei locali dell'amministrazione, non comune ad altri candidati;*

- *la mancanza del requisito dell'indispensabilità: nei diversi video si assiste alla presentazione di opere che ben avrebbe potuto avvenire dopo il voto, come la riqualificazione del cimitero comunale, senza pregiudizio per il buon andamento dell'ente. La serialità di queste inaugurazioni a ridosso del voto configura una “rappresentazione suggestiva a fini elettorali”;*

RILEVATO in particolare i seguenti *post* del 17 maggio 2026 dal titolo “Control room Polizia Locale videosorveglianza”, del 16 maggio 2026 dal titolo “Parco Agroalimentare FLOR FOOD | San Giovanni in Fiore” e del 18 maggio 2026, contrassegnato da “Marco Ambrogio si trova presso Parco Nazionale della Sila”, dal titolo “Non aspettiamo il domani, lo stiamo costruendo oggi”, i primi due recanti il logo del Comune di San Giovanni in Fiore e

il terzo quello dell'Ente Parco Nazionale della Sila, insieme alla bandiera italiana, europea, del Parco della Sila, e gagliardetti di Enti, nei quali sono riportate espressioni di soddisfazione del seguente tenore *“Abbiamo a cuore la sicurezza dei cittadini e anche per questo abbiamo previsto l'assunzione di nuove figure nella Polizia locale”* (17 maggio 2026), *“Con grande piacere condivido queste innumerevoli inaugurazioni e i progetti realizzati e mantenuti grazie all'impegno di Marco e Rosaria. Anche se non sono qui fisicamente, sono sempre al vostro fianco, a un passo dietro di voi, sostenendo ogni iniziativa per il bene della nostra comunità. Il 24 e 25 maggio vota Marco Ambrogio Sindaco: continuità, impegno e futuro per il nostro territorio”* (16 maggio 2026), e dichiarazioni relative all'importante finanziamento regionale programmato per il trenino a vapore della Sila che *“nel 2027 prolungher[à] la tratta fino a San Giovanni in Fiore”* (18 maggio 2026);

RILEVATO per l'effetto che nei tre *post* del 16 maggio 2026 (Parco Agroalimentare FLOR FOOD | San Giovanni in Fiore), 17 maggio 2026 (Control room Polizia Locale videosorveglianza), e 18 maggio 2026 presso il Parco Nazionale della Sila (Non aspettiamo il domani, lo stiamo costruendo oggi) sopra descritti, per la coesistenza di riferimenti associabili all'Ente quali il logo, le espressioni enfatiche e l'utilizzo di strutture e personale assegnati al Comune e nello specifico all'Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Urbanistica e Personale per lo svolgimento delle sue competenze, a sua volta candidato Sindaco *“si è di fronte ad una rappresentazione suggestiva da parte del titolare di una carica pubblica, a fini elettorali, che enfatizza i meriti dell'amministrazione uscente e crea una commistione tra elementi istituzionali ed elementi a scopo propagandistico, tale da poter ledere il legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza delle informazioni trasmesse e i principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa”*, contrariamente a quanto rappresentato nelle memorie difensive dall'Ente che asserisce la presenza di *“strumenti personali”*;

RILEVATO quindi che dall'istruttoria sommaria effettuata dal competente Comitato regionale si evincono nei suddetti *post* del 16 maggio 2026 (Parco Agroalimentare FLOR FOOD | San Giovanni in Fiore), 17 maggio 2026 (Control room Polizia Locale videosorveglianza), e 18 maggio 2026 presso il Parco Nazionale della Sila (Non aspettiamo il domani, lo stiamo costruendo oggi) oggetto di verifica elementi sufficienti per l'accertamento di una chiara correlazione tra le attività di comunicazione di Marco Ambrogio, Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Urbanistica e Personale, a sua volta candidato Sindaco, e il Comune di San Giovanni in Fiore di cui fa parte;

CONSIDERATO altresì che la coesistenza delle stesse caratteristiche sopra menzionate non è ravvisabile negli altri *post* del 17 maggio 2026 (Inaugurazioni lavori di riqualificazione del cimitero comunale), 14 maggio 2026 (Inaugurazione Scuola “Corrado Alvaro”, Liceo Scientifico e visita Istituto Tecnico Agrario) e 13 maggio 2026 (Inaugurazione Mensa scuola “Fratelli Bandiera”), nei quali - come segnalato - *“il candidato assessore Marco Ambrogio si riprende durante vere e proprie cerimonie di inaugurazione istituzionale di opere pubbliche, parchi e strutture comunali”*, tuttavia non chiaramente identificabili come riferite al Comune di San Giovanni in Fiore, per cui si archivia;

RITENUTO quindi che le attività di comunicazione accertate nei *post* del 16 maggio 2026 (Parco Agroalimentare FLOR FOOD | San Giovanni in Fiore), 17 maggio 2026 (Control room Polizia Locale videosorveglianza), e 18 maggio 2026 presso il Parco Nazionale della Sila (Non aspettiamo il domani, lo stiamo costruendo oggi) possono essere imputate al Comune di San Giovanni in Fiore e ricomprese nell'ambito di applicazione dell'art. 9 della legge n. 28 del 2000 durante il periodo elettorale;

RITENUTO, pertanto, di poter aderire alla proposta di applicazione della misura sanzionatoria formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria, ma limitatamente ai *post facebook* ed *instagram* sopra indicati, in quanto dette comunicazioni non sono conformi ai requisiti dell'impersonalità ed indispensabilità richiesti dalla normativa vigente;

RITENUTA l'applicabilità, ai casi di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *“Regolamento”*;

ORDINA

al Comune di San Giovanni in Fiore di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 per la pubblicazione, durante la campagna per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026, di *post* sul profilo *facebook* e *instagram* di Marco Ambrogio, Assessore comunale uscente del 17 maggio 2026 (Control room Polizia Locale videosorveglianza), 16 maggio 2026 (Parco Agroalimentare FLOR FOOD | San Giovanni in Fiore) e 18 maggio 2026, presso il Parco Nazionale della Sila (Non aspettiamo il domani, lo stiamo costruendo oggi). In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali”*, all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella